



Il veterano cantante italiano Al Bano Carrisi, nel corso del programma televisivo "Ti lascio una canzone" trasmesso in prima serata su Rai1 sabato 22 settembre 2012, ha raccontato per l'ennesima volta la sua versione **furbescamente equivoca** della causa per plagio che lo stesso intentò contro Michael Jackson negli anni '90.

E' possibile prendere visione della sua scenetta mistificatoria al seguente link: <https://vimeo.com/50046678>

Abbiamo avuto la possibilità di mostrare il video all'avvocato De Sanctis, il legale rappresentante di Michael Jackson nel contenzioso che si concluse con l'**insussistenza del plagio accertato dai giudici sia penali che civili.**

Non potendo pubblicare lo screenshot dell'email di risposta dell'avvocato De Sanctis per obbligo di confidenzialità della stessa, ne riportiamo sommariamente i contenuti:

"Personalmente, ritengo... dichiarazioni molto "**furbe**": ...nella parte finale dell'intervento riconosce che non ci fu plagio (come hanno accertato i giudici, sia penali che civili) ma solo creazioni "parallele" di cui la sua precedente; la prima parte dell'intervento, più equivoca, è quindi rimessa in sesto dalla seconda; anche la dichiarazione dell'intervenuto "accordo" corrisponde a verità, anche se **l'accordo** (di cui non ricordo l'esatto contenuto ma che comunque non potrebbe essere divulgato per una clausola di riservatezza)

**fu finalizzato ad interrompere il contenzioso giudiziario**  
(Carrisi aveva ancora aperta la strada della Cassazione).

Quindi, come anche nel passato, si tratta, a mio avviso, di una dichiarazione **non trasparente ed equivoca (che approfitta dell'assenza di contraddittorio)**, ma non totalmente falsa."

In risposta al comportamento del sig. Albano Carrisi, riconosciuto anche dall'avvocato De Sanctis come "furbo, non trasparente, equivoco e che approfitta dell'assenza di contraddittorio", invieremo allo stesso una **diffida informale, scritta dall'avvocato professionista Mariarosaria Di Costanzo, di cui di seguito riportiamo il testo:**

**"OGGETTO: diffida a seguito dichiarazioni rese durante il programma televisivo "Ti lascio una canzone" in onda su Rai1 il 22 settembre 2012 e contestuale richiesta di rettifica**

Egregio Sig. Carrisi,

ho ricevuto mandato dai sottoscritti assistiti, per contestarLe in modo formale e perentorio quanto segue.

Sono anni che Lei, approfittando degli spazi mediatici che le sono concessi, non perde occasione per fornire una personalissima versione dell'ormai noto caso di presunto plagio discusso abbondantemente in sede giudiziale tra Lei ed il compianto Michael Jackson e terminato con sentenza del 24/11/99.

Da decenni, milioni di fan di Jackson testimoniano le speculazioni, la mistificazione della realtà, le dichiarazioni ai limiti della calunnia sull'artista, ribadendo giustamente le proprie ragioni attraverso esposti o comunicazioni di protesta direttamente ai responsabili dei giornali e/o dei programmi televisivi che propagano tali nefandezze contro Michael Jackson. Dopo la sua assoluzione nel 2005, si è ingenuamente pensato che l'Uomo e Artista Michael Jackson avesse dimostrato a tutti la sua innocenza pagando un tributo altissimo, in termini di fama, ma soprattutto di salute psico-fisica.

Purtroppo, con la prematura morte di Jackson nel 2009, avvenuta per omicidio come stabilito dal procedimento penale a carico del suo medico personale, i suoi fan non solo hanno perso il

loro "idolo", ma anche un punto di riferimento importantissimo, atteso che Jackson è stato non solo l'Artista che tutto il mondo conosce, ma anche un grande umanitario e filantropo, che in oltre 40 anni di carriera non ha mai offeso in alcun modo altri esseri umani, soprattutto se "colleghi", termine forse impropriamente usato visto che per Jackson la musica non era un mestiere.

A maggior ragione adesso che Michael Jackson non è più in grado di difendersi, sono i suoi fan che, portando avanti la sua legacy, non intendono più tollerare alcuna manifestazione di disinformazione, voluta o non, e sbattuta ogni volta di fronte ai mezzi di diffusione radiotelevisiva.

L'ultimo episodio innanzi al quale i fan non sono disposti a rimanere inerti, come ben sa, si è verificato durante il programma televisivo "Ti lascio una canzone", trasmesso su Rai1 il 22 settembre 2012.

Nel bel mezzo dell'esibizione di Michele Perniola della canzone "Will You Be There", appunto di Michael Jackson, Lei Sig. Carrisi, come si può facilmente vedere dall'estratto della trasmissione, ha esordito addirittura affermando che la canzone in questione non era di Jackson, ma sua.

Inoltre, come già in passato, ha raccontato una vicenda giudiziaria articolata in modo assolutamente equivoco e incompleto, lasciando intendere che Jackson abbia copiato la sua canzone, dimenticando (?) l'insussistenza del plagio accertato dai giudici, sia in ambito penale che civile, e fortunatamente cristallizzato nelle sentenze, che purtroppo, però, rimangono spesso a disposizione solo degli addetti ai lavori, e per questo finite nel dimenticatoio.

Per ovviare, dunque, a questa dimenticanza, Le ricordo che quanto da Lei dichiarato più e più volte nel corso degli anni attraverso i canali mediatici, di cui gli assistiti conservano prove documentali, profila l'ipotesi di reato ex art. 595 c.p. che così recita: *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altruì reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032,00. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065,00. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico (cc.*

**2699**

*), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516,00".*

Per reputazione si intende comunemente la stima, l'opinione e la considerazione di cui ciascuno gode nel contesto sociale dei rapporti personali o professionali. Inutile ribadire che Michael Jackson era un Artista di fama mondiale, che ha attraversato varie generazioni, per cui la sua reputazione svolge ancora oggi, e così in futuro, un ruolo ancora preminente e fondamentale.

Lei Sig. Carrisi, con le sue dichiarazioni false e/o inesatte, ha volutamente e ripetutamente attentato alla reputazione di Michael Jackson, ingenerando nel pubblico ignaro, e composto soprattutto di giovani o anziani poco attenti a cercare la veridicità dei fatti, un'impressione di attendibilità delle circostanze da lei così distortamente narrate, e senza un giusto contraddittorio atteso che Jackson, mentre era ancora in vita, non ha voluto o potuto tutelare qui in Italia il suo diritto leso, per le sue più sfortunate e note vicende processuali, ma ora che è deceduto, la tutela alla reputazione può essere comunque intrapresa dagli eredi legittimi, e a tal proposito La informo che contestualmente a questa lettera è stato inviato ai discendenti di Jackson tutto il materiale audio/video in questione e la richiesta di intervento per proteggere il suo buon nome e mettere fine a queste continue dichiarazioni lesive del prestigio e decoro dell'Artista Jackson.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, La invito a nome dei sottoscrittori della presente a rettificare, in una prossima apparizione radiotelevisiva, quanto da Lei dichiarato nella trasmissione del 22 settembre 2012, auspicando che d'ora in poi, con la consapevolezza di offendere migliaia di fan italiani, Lei sarà più corretto e metodico nel riportare i fatti nella loro veridicità.

Cordiali Saluti

Letto-confermato-sottoscritto"

**CHIUNQUE VOGLIA SOTTOSCRIVERE LA DIFFIDA, E' PREGATO DI INVIARE UN'EMAIL CON LE PROPRIE REALI GENERALITA' ALL'INDIRIZZO: [contact@truth4mj.com](mailto:contact@truth4mj.com)**

La diffida sarà inviata al sig. Carrisi e alla sede principale dell'AGCOM con racc. a/r.

Nel merito dell'episodio, sarà anche sollecitata la conduttrice del programma, Antonella Clerici, a rettificare nel corso della prossima puntata prevista per sabato 29 settembre 2012. Stessa sollecitazione sarà inoltrata all'ufficio stampa della Rai.

**AGGIORNAMENTO 2 OTTOBRE 2012: LA DIFFIDA INFORMATICA E' STATA SPEDITA. RINGRAZIAMO LE CENTINAIA DI PERSONE CHE HANNO ADERITO.**

**AGGIORNAMENTO 13 OTTOBRE 2012: LO STUDIO LEGALE CHE CI RAPPRESENTA HA INOLTRATO TUTTO IL MATERIALE A CHI DI DOVERE NEGLI STATI UNITI. LA RISPOSTA IMMEDIATA E' STATA: "GRAZIE PER AVER PORTATO QUESTO ALLA NOSTRA ATTENZIONE E PER IL VOSTRO SUPPORTO A MICHAEL JACKSON. L'EMAIL E' STATA INOLTRATA AGLI AVVOCATI CHE SI OCCUPANO DI CONTENZIOSI."**

**AGGIORNAMENTO 30 OTTOBRE 2012: I LEGALI CHE RAPPRESENTANO L'ESTATE DI MICHAEL JACKSON HANNO COMUNICATO AL NOSTRO AVVOCATO CHE CONTATTERANNO DEI LEGALI IN ITALIA PER ESAMINARE LA FACCENDA. ALBANO CARRISI E L'AGCOM HANNO RICEVUTO LA DIFFIDA, COME ATTESTATO DALLE RICEVUTE DI RITORNO:**

Avviso di ricevimento

Raccomandata  Pacco  
 Assicurata  Euro

Data di spedizione 03/10/2012 Dall'ufficio postale di NA 35

Destinatario Eg. Sig. ALBANO CARRISI di AC. PRODUCTION sas di ALBANO CARRISI  
Via CANTIERA BOSCO  
C.A.P. 42010 Località CECCHINO SAN MARCO

12/10/2012

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Data Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:  
 Invii multipli a un unico destinatario  
 Sottoscrizione rifiutata

(BP)  
F 72020 GELLINO SAN MARCO

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Avviso di ricevimento

Raccomandata  Pacco  
 Assicurata  Euro

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario Spiett. AGCOM  
Via CENTRO DI DECISIONE ISOCAR BS  
C.A.P. 80143 Località NAPOLI  
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

04 OTT. 2012

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Data Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01  
• Invii multipli a un unico destinatario  
• Sottoscrizione rifiutata

ESTE ITALIA  
4.12.2012

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Questo documento è stato redatto a mano e non può essere considerato legge. È consigliabile rivolgersi a un avvocato per avere consiglio legale.



*Sul plagio letterario, artistico e musicale;  
la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi*

A cura di Roberto Caso e Giulia Dore

**CORTE D'APPELLO MILANO**

24 novembre 1999

*Carrisi c. Jackson*

(Sentenza integrale)

*Giar. it., 2000, 777, n. CROSIGNANI*



dal plagi: letterario, artistico e musicale: la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi (a cura di Ces, R., Doss, G.)

## CORTE D'APPELLO MILANO

24 novembre 1999 - SERIANNI Presidente - MARESCOTTI Consigliere - RUGGIERO Relatore - Albano Carrisi (avr. di Massaro, La Russa) - Michael Jackson (avr. di De Sanctis, Ponti e Hossch) e altri.

Ottobre. - Svolgimento del processo: Nel maggio '92 il cantautore Albano Carrisi (in arte Albano) ricorreva ex art. 700 c.p.c. al Pretore di Roma e, nel contraddittorio con tutte le parti indicate in epigrafe, da quel Giudice otteneva, nel dicembre '94, all'esito di tre successivi accertamenti tecnici e di altra articolata istruttoria, provvisoria cautela avverso la condotta del cantante ed autore statunitense Michael Jackson, il quale con la sua canzone «Will you be there» (depositata in Italia presso la SIAE, sezione musica, nel dicembre '91) aveva assolutamente plagiato la precedente composizione di Albano «I signi di Balikas» (depositata in SIAE nel dicembre '87).

Nel gennaio '95 la Sony (titolare, con Mijac e Fortissimo, dei diritti sulla canzone di Jackson) conveniva dinanzi il Tribunale di Milano Albano, Michael Jackson, la Fortissimo, la Mijac e la SIAE chiedendo, previo accertamento di merito dell'insussistenza del plagio, la revoca del provvedimento cautelare ed il risarcimento generico dei danni subiti per l'esecuzione di quell'ordinanza.

Tutti i convenuti si costituivano in giudizio all'udienza dell'11 aprile '95.

Jackson, che aveva già proposto alla Corte di Cassazione regolamento di competenza avverso l'ordinanza pretorile aderiva alle domande di accertamento negativo e di conseguente revoca del provvedimento d'urgenza proposte dall'attrice e chiedeva anch'egli il risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa.

Anche Mijac e Fortissimo aderivano, con ulteriori argomenti, alle domande della Sony, eccependo altresì la nullità o la relativa inefficacia del provvedimento romano e chiedendo anch'esse di essere risarcite.

Nel costituirsi a sua volta, la controparte Albano riceveva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano in favore di quello di Roma ed in subordine l'inammissibilità della domanda attrice, solo il ricorrente in via d'urgenza potendo instaurare il giudizio di merito; chiedeva, in ogni caso, la sospensione del processo per la pendenza del regolamento di competenza ed, in subordine, la cancellazione della causa dal ruolo essendo pendente altra lite dinanzi il Tribunale di Roma; nel merito chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice, con la conferma dell'ordinanza cautelare, e, in via di diretta riconversione, l'accertamento della sussistenza del plagio ed il risarcimento dei danni tutti subiti.

La SIAE, dal canto suo, rilevava la propria indifferenza rispetto all'esito del giudizio e segnalava comunque la sua doverosa esecuzione dell'ordine del Pretore, con l'accantonamento dei proventi maturati e maturandi dalle pubbliche utilizzazioni del brano di Michael Jackson.

Respinta dal G.I. la richiesta di sospensione del procedimento, nelle mosse di questo giudizio civile di primo grado da un lato Albano proponeva la causa di merito dinanzi il Tribunale di Roma con citazione notificata l'1-4-95, da un altro Michael Jackson veniva raggiunto da un decreto di citazione a giudizio per il resto di cui all'art. 171 L.A. (il cui dibattimento iniziava dinanzi al Pretore penale di Roma il 25-9-95); da un altro ancora la Cassazione, nel febbraio '96, dichiarava inammissibile il proposto regolamento di competenza, da un altro, infine, il Tribunale di Roma, nel gennaio-marzo '97, revocava, in sede di redamo, l'ordinanza cautelare, poiché emessa in difetto di competenza territoriale ed in assenza dei presupposti di merito.

Con la sentenza del novembre '97, qui impegnata, il Tribunale di Milano ha preliminarmente respinto le eccezioni sollevate dalla difesa di Albano d'incompetenza territoriale, d'inammissibilità della domanda introduttiva della Sony e di litigiosità; nel merito, ampiamente argomentando sulla acco 9/20 delle



App. Milano, 24 novembre 1999, Carrisi c. Jackson

numerose consulenze musicali, d'ufficio e di parte, esperte nelle varie controversie, ha ben si riconosciuto la stretta somiglianza del brano di Jackson con quello di Albano, ma ha negato a quest'ultimo, a sua volta simile, nella semplicità della melodia, a numerosi altri precedenti, quel grado di originalità necessario a fondare l'invocata tutela del diritto d'autore. Il Tribunale ha quindi accertato l'inconsistenza del plagio, respingendo perciò le domande di Albano, ma ha anche respinto le domande ricercitarie di Jackson, Sony, Mipe e Fortissimo, in assenza di prova dei lamentati danni. I ha infine posto tutte le spese processuali a carico del soccombente Albano.

Il quale ha proposto appello, ricostruendo la complessa ed asseritamente irregolare vicenda processuale, che ha visto la comparsa dei suoi diritti di difesa, ed in particolare nuovamente eccependo in rito: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (essendo la competenza già radicata dal procedimento cautelare in Roma, luogo d'attività di Albano e di iniziale verificarsi del suo danno, con il deposito in SIAE del brano di Jackson); b) la litispendenza (senza specifica argomentazione); c) la mancata acquisizione del fascicolo cautelare di primo grado (con il suo essenziale contenuto delle consulenze tecniche, dei supporti allegati, dei verbali d'udienza); d) l'irrituale ammissione di documenti tardivamente prodotti da controparte con le conclusionali (in particolare del provvedimento del Tribunale di Roma di accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza cautelare, che avrebbe avuto influenza determinante sul giudizio del Tribunale milanese); e) di conseguenza, la mancata rimessione della causa di primo grado in istruttoria e la frettolosa decisione della controparte.

Quanto al merito, l'appellante Albano, richiamate in specie le consulenze dei maestri Festa, Malipiero e de Robertis, ricorda anzitutto l'anteriorità della propria canzone, l'incontestata identità delle melodie e le numerose assonanze del testo di Jackson con il proprio, nonché la parziale sovrapposizione delle organizzazioni editoriali dei due cantanti (dove, tra l'altro, la possibilità di reciproca conoscenza dei rispettivi prodotti: ma in ogni caso la canzone di Albano avrebbe avuto diffusione negli Stati Uniti, come proverebbero gli stessi documenti avversari). Con più diretto riferimento al nucleo della motivazione impugnata, l'appellante ribadisce poi l'originalità della propria canzone, quale textualmente ribadita dalla prima delle consulenze d'ufficio: originalità non distrutta dal precedente «*Bless you*» né dagli altri evocati, i quali tutti si distinguono dai «*Cigni di Balakas*» (in parte anche per la successione di note della melodia, ma soprattutto) per l'armonia, per l'assenza di coralità, per lo schema compositivo, per il ritmo (e, nel campo delle composizioni di musica leggera, è il ritmo l'elemento di distinzione prevalente nell'apprezzamento dell'ascoltatore medio).

L'appellante ripropone dunque l'eccezione d'incompetenza territoriale e quella d'inammissibilità delle tardive produzioni avversarie; nel merito, chiede l'accertamento della violazione del suo diritto d'autore e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali e materiali. In via istruttoria sollecita l'espletamento di una C.T.U. e l'acquisizione del fascicolo della procedura svoltasi a Roma ai art. 700 c.p.c.

Nel costituirsi anche in questo grado, l'appellato Jackson replica, aderendo alle motivazioni della prima sentenza, a ciascuno degli argomenti avversari in punto di competenza territoriale (radicata in Milano dal generale criterio del foro del convenuto e, in subordine, dal luogo di primo manifestarsi della contesa asseritamente illecita), di litispendenza, di mancata acquisizione del fascicolo della fase d'urgenza, di irrituale produzione, in sede di conclusionali di primo grado, del provvedimento del Tribunale di Roma di revoca del sequestro cautelare. Quanto al merito, l'appellato, ritenuta la causa sufficientemente stratta, ribadisce, in buona sostanza, la sua tesi di fondo: e che, cioè, anche ammettendo l'identità tra la canzone di Jackson e quella di Albano, quest'ultima è a sua volta identica, nel fondamentale elemento della melodia, al precedente «*Bless you*». Di qui la carenza di originalità della canzone dell'appellante; meglio, ~~il 20 alla~~



App. Milano, 24 novembre 1999, Carrisi c. Jackson

della sua struttura musicale, ricorrente in numerose analoghe composizioni e, come tale, non tutelabile. A conferma di tale conclusione l'appellato invoca, oltre che le dieci consulenze e perizie, d'ufficio e di parte, già esistenti in atti, la nuova perizia Bussetti resa nel processo penale e l'individuazione di un'altra canzone, si lave Fun e, sulla cui anteriorità deduce ed invoca, ove occorra, prova testimoniale. L'appellato Jackson ricorda, infine, crede in ogni caso manchi la prova della conoscenza da parte sua della canzone di Albano.

Anche la Mijac e la Fortissimo si sono costituite in questo grado chiedendo l'integrale conferma della prima sentenza. La Mijac, in particolare, insiste sulla mancata conoscenza da parte di Jackson della canzone di Albano, mai diffusa negli U.S.A., e contesta che neppur la sola prima consulenza individuale Chailly possa intendersi come affermazione arroccata dell'originalità dei «Cigni di Balakas». Anche la Fortissimo, dal canto suo, replica sinteticamente e partitamente agli argomenti dell'appellante.

Ciò che fa, costituendosi, anche la Sony Music, che risponde alle eccezioni di rito avversarie e, nel merito, ribadisce la carenza di originalità della canzone di Albano, sottolineando in ogni caso, per negare ogni plausibilità del plagio da parte di Jackson, la prova documentale tratta dagli Enti statunitensi depositati al deposito delle opere musicali, i quali hanno escluso che i «Cigni di Balakas» sia mai stato pubblicato e diffuso in quel Paese. La Sony propone, però, anche appello incidentale sulla sua respinta domanda di riacquisto (generico) dei diritti derivabile dall'esecuzione dell'ormai revocata ordinanza castrense, sul presupposto che la sussistenza dei diritti sia in re il su e sia comunque documentata dalle produzioni anche in questo grado offerte.

Si è infine costituita anche l'appellata SIAE, ribadendo la propria estraneità alla lite e rilevando come nessuna domanda venga rivolta dalle altre parti nei propri confronti. Domande, in ogni caso, se susseguenti, da rigettare, con il favore delle spese processuali.

Resposta dal C.I. l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, i procuratori delle parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni, crete in epigrafe richiamate, e la cassa è stata rimessa al collegio, che, disposta, all'udienza del 22-6-99, l'acquisizione della sentenza intacta emessa dal Pretore penale di Roma, all'udienza ufficiale si è riservato di decidere.

Motivi: (Omissis). Ciò detto, deve essere poi ribadita la competenza territoriale di Milano a conoscere della presente causa di merito, che, come si è ripetuto, ha ad oggetto l'accertamento positivo o negativo di una violazione del diritto d'autore e le connesse e conseguenti pretese risarcitorie. Poiché, infatti, la legge sul diritto d'autore rinvia (art. 156, 2<sup>o</sup> co.) alle regole codicistiche in tema di competenza, assume allora rilievo determinante il fatto incontestato che la Fortissimo, convivuta tra gli altri (in cumulo soggettivo: art. 33 c.p.c.) dall'attrice per l'accertamento negativo del plagio, abbia sede in Milano e che in Milano, presso quest'ultima, abbiano ritualmente eletto domicilio anche i convenuti stranieri Jackson e Mijac Music. Il generale criterio del foro del convenuto basta dunque a radicare la competenza in questa sede.

Solo ad abondiosissima può aggiungersi che anche il criterio del foro facultativo di cui all'art. 20 c.p.c. (che trova applicazione anche in tema di obbligazioni da illecito e di azioni di accertamento negativo: tra le tante, Cas. 18-10-82, n. 5421, e 28-7-97, n. 7037) condurre alla medesima competenza, in quanto il luogo commesso delicti (cioè dell'inizio della condotta asseritamente illecita) deve identificarsi con Milano, dove ha sede la Sony Music e dove sono stati inizialmente, prima dell'irrilevante registrazione SIAE e di qualsiasi esecuzione, importati in Italia - come è documentato ed incontestato - i diritti della canzone di Jackson (il criterio del luogo di commissione dell'illecito è ormai ritenuto prevalente, com'è noto, su quello di verifica del delitto, che peraltro non si saprebbe come determinare in Roma, posto che il cantante Albano risiede in Puglia e la sua casa discografica ha sede in Milano).



App. Milano, 24 novembre 1999, Carrisi c. Jackson

Né certo, ante riforma, questi ordinari criteri di determinazione della competenza potevano essere travolti dalla circostanza della precedente instaurazione del procedimento cautelare in Roma, attesa la previgente regola dell'autonomia del giudizio di merito (retto sempre, in punto competenza, dalle norme ordinarie) rispetto alla fase d'urgenza (per la cui competenza territoriale valeva l'art. 701 c.p.c.); ma il tenor risulta comunque separato, giacché, come si è detto, il provvedimento cautelare di sequestro è stato revocato nella sua naturale sede di reclamo ed anche - per di più - con il rilievo dell'incompetenza del Pretore di Roma.

È stato, in altri termini, lo stesso Giudice cautelamente adito a ricorrere, infine, la propria incompetenza territoriale a favore di quella di Milano.

Ancora preliminarmente, deve essere poi negata ogni prelussione da litispendenza, quale dall'appellante sollevata, ma senza alcuna motivazione, in sede d'impegnazione e, in verità, neppur compita in sede di conclusioni di questo grado (in ogni caso, come si è narrato, la contrapposta cassa di merito è stata introdotta a Roma da Albano solo dopo - 1-4-95 - l'instaurazione del presente giudizio - 7-1-95). - Omnia.

Per venire dunque al merito, che ben può essere deciso senza ulteriore istruttoria, copicassimi escludendo gli accertamenti ed i pareri tecnici versati in causa ed utilizzabili per la decisione, non può che essere confermata la sentenza di primo grado.

Occorre, infatti, anzitutto ribadire - in conformità a tutti i pareri tecnici acquisiti che, nel campo della musica leggera, è la melodia l'elemento individuante dell'opera, sia perché assorbe in sé, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale dato di individuazione e di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori. Questo ovviamente non significa che non sia possibile un nuovo apporto creativo che, partendo dalla melodia sorginaria, elabori o integri la composizione con variazioni anch'esse tutelabili in una con i diritti del primo autore (Cass. 5-9-90, n. 9139), cioè che non esistano altri aspetti giuridicamente rilevanti dell'opera musicale al di fuori della melodia; ma, nello specifico, è anzitutto alla melodia che occorre aver riguardo, giacché è qui che - sia all'esame dei tecnici che all'orecchio dei comuni ascoltatori - si verifica la sovrapposizione tra il precedente brano (il Albano ed il successivo di Jackson). Le prime sei misure dei «Cigni» corrispondono, infatti, alle prime tre di «Wills» scritte in tempo dimezzato. Come ha ben rilevato il primo Giudice, considerando gli univoci e ribaditi accertamenti tecnici, i temi delle due canzoni spesso ritrovano, infatti, sui tempi fatti i gradi di un'identica scala (maggiore) composta di sei suoni ascendenti e discendenti o, il che è lo stesso, la progressione di un modello di due battute che si ripete una terza sopra. Le differenze riguardano il fatto che «Cigni» nella seconda battuta presenta il grado della scala in battere, mentre «Wills» lo presenta in levare, sicché il II risulta in «Wills» una semplice nota di passaggio; ancora, «Wills» procede sempre per grado congiunto, mentre «Cigni», alla fine della seconda battuta, rappresenta la tonica come nota sfoggiata, ciò che introduce un intervallo di terza.

Ma, al di là di questi dettagli, la struttura delle due melodie è identica. E da questa melodia le due canzoni risultano indiscutibilmente contraddistinte, ben più che da ogni altro elemento accessorio.

Ma il fatto è che la scala maggiore adottata, con «ornamenti», da entrambi gli autori rappresenta un dato talmente semplice del linguaggio musicale da risultare di uso comune. Ed infatti gli esperti hanno rinvenuto numerosi precedenti (basti qui ricordare «Bless You», «Darling», «Dum de Dum» e «Tall Hopes», «Just another Day wasted away», tutti meglio identificati negli allegati sonori delle consulenze), che risultano pressoché identici ai brani di Albano e Jackson: in specie presentano tutti, al di là dei diversi elementi di contenuto, la medesima scala o progressione fondamentale e dunque espongono la stessa melodia (con minime differenze analoghe a quelle riscontrate tra Albano e Jackson). E ciò risulta 15/20



App. Milano, 24 novembre 1999, Carrisi e Jackson

sia - per quel che vale - ad un ascolto profano (che questa corte ha ripetuto in camera di consiglio), sia soprattutto ad un giudizio tecnico che esamina la scrittura dei testi musicali: ad esempio, la quasi perfetta sovrapposibilità tra le scritture di «Cignis», «Will» e «Bless You» emerge plasticamente dal confronto di cui all'all. 14/a della consulenza Fiaschi - Marzocci (ad arzi si può dire che «Will» sia addirittura più simile a «Bless You» che a «Cignis»). E può ancora aggiungersi che anche l'ulteriore precedente - prodotto, senza contestazioni, dall'appellato Jackson in questo grado - «Have Fun» (di autore anonimo: a dimostrazione della banalità di questo specifico testo musicale) presenta sia alla trascrizione che all'ascolto una struttura melodica assolutamente simile alle altre richiamate.

A queste ed alle altre puntuali osservazioni che si leggono nella sentenza di primo grado e che qui devono intendersi rivedute poiché non sono oggetto di contestazione, l'appellante replica, in buona sostanza, con il rilievo della differenza di «harmonia» esistente tra il suo pezzo e «Bless You» (gli altri significativi precedenti vengono trascurati) e con la citazione della prima consistenza individuale Chailly (peraltro poi ampliata e chiarita da quella collegiale e dal supplemento) che qualifica come originale la sua canzone. Ma le diverse ambientazioni sonore e le (parzialmente) diverse armonie - del resto ovvie per brani che si collocano in epoche, tradizioni musicali e stili assai distanti - non eliminano la sostanziale identità di melodia; quei criteri che valgono ad affermare la somiglianza tra Albano e Jackson nonostante le diverse matrici musicali servono anche a ribaltare la medesima somiglianza tra Albano ed suoi numerosi predecessori. Il presente giudizio, infatti, come si è accennato, non verte sul tema del possibile apporto creativo che Albano (e ciascun altro autore) abbia apportato nella composizione della sua canzone, maverte sull'originalità della specifica melodia che risulta praticamente identica in Albano e Jackson, cioè sull'originalità dello specifico elemento musicale che si ascrive plagio. Anzi, ad esser precisi, l'originalità del brano di Albano alla quale il Maestro Chailly chiaramente si riferiva nel suo primo parere consisteva in due non essenziali battute da Albano aggiunte rispetto a «Bless You», battute che, però, Jackson ha soppresso nella sua canzone: e dunque il riferimento a quella consulenza è obiettivamente inconcludente.

È ben vero, poi, come sostiene l'appellante, che nella percezione delle composizioni di musica leggera assume particolare rilievo l'elemento del «ritmo», cioè dei tempi musicali, ma non può dirsi che questo parametro sia stato trascurato dai consulenti (l'ufficio o dai primi Giudici). Dove anzi precisasi che con il riferimento alla melodia si è inteso rinviare non solo alla mera successione di note, accertata come sostanzialmente identica in tutte le composizioni citate, ma anche ai tempi di tale successione ed alle accentuazioni poste sulle singole note: cioè, appunto, al ritmo, quale elemento anch'esso inevitabilmente costitutivo della melodia. Sicché il già espresso giudizio di simiglianza tra la cantante di Albano e le anteriorità opposte le si estende anche al ritmo: cosa è evidente, del resto, anche all'ascolto diretto di un profano, che, proprio dalla similitudine dei ritmi, è indotto più facilmente a riconoscere l'identità di note (emblematico risulta, a questo proposito, l'ascolto di «Durlings»).

Né poi possono assumere un qualche rilievo gli altri segnalati elementi di «appartenamento» tra i due brani in lite (l'armonia, l'armonizzazione, la presenza del coro, le parole), giacché essi sono così comuni e vaghi da non ingenerare alcuna confidabilità (nell'una cessione è citato il *Sonne Gange*, nell'altra il *Giordano*; entrambi contengono, con parole diverse, la citazione del gesto di stanchezza del reclinare la testa: ma nulla più). Né, infine, si può sostenere, con l'appellante e la crescente De Rubertis, che la ripetitività, in Albano e Jackson, del motivo fondamentale ripreso da «Bless You», ma in «Bless» non ripetuto, accresca ai nostri fini le due canzoni più recenti e distingua invece la prima.

La lettura della motivazione della recente sentenza penale del Pretore di Roma, che ha condannato Michael Jackson per il delitto di plagio, non induce a mutare opinione. In essa, infatti, si attribuisce 17/20 alle



App. Milano, 24 novembre 1999, *Carrisi c. Jackson*

---

decisivo rilievo al criterio «statistico», per il quale, accertato un certo numero di affinità di melodia, di ritmo, di armonia o di testo tra due canzoni, risulta improbabile l'ipotesi di coincidenza «stratigrafica» casuale; ma, in quest'ottica, un esame completo dei precedenti, trascurati invece dal Giudice penale, suggerisce anche l'ipotesi che gli elementi musicali non nuovi siano ripresi da casi, mostra cioè anche altre alternative di possibile derivazione della canzone di Jackson.

Occorre dunque ribadire che gli specifici elementi musicali della canzone di Albano che si ritrovano in quella di Jackson non posseggono neppure quel modesto grado di originalità richiesto per la tutela del diritto d'autore. Ciò che esce dalla valutazione del tema della conoscibilità - conoscenza del precedente da parte di Jackson.

La domanda risarcitoria dell'appellante deve essere quindi rigettata (solo per completezza può notarsi che mai in ogni caso cosa sarebbe stata accoglitibile, poiché Albano nulla ha provato in tema di danno morale o di lucro cessante, seppur replicando all'avvocato avversario di aver invece ottenuto un incremento delle vendite in conseguenza della polemica sul plagio).

Ma deve essere respinta anche la domanda risarcitoria generica riproposta dall'appellante incidentale Sony Music in ordine ai danni cagionati dall'esecuzione del provvedimento cautelare poi revocato. La stessa Sony chiarisce, infatti, di non aver coltivato in primo grado la domanda proposta in art. 96, 2<sup>o</sup> co., c.p.c., sicché la sua domanda va intesa ora come esercizio della generale azione di risarcimento extracontrattuale in art. 2043 c.c.; il che è proprio ciò che il sistema non consente, dal momento che l'art. 96 c.p.c. fissa un'integrale e completa disciplina della responsabilità processuale, esaurendone tutte le ipotesi, con la conseguenza che resta preclusa ogni possibilità di invocare, e men che meno in questa sede, i principi generali della responsabilità per fatto illecito (così Cass. SS, Uff. 6-2-84, n. 874).

La sentenza impugnata va dunque interamente confermata. - Omisi,

